



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Via G. Matteotti n. 34 - Tel. 0321/924710 - Fax 0321/924755

Ordinanza n. 74

IL SINDACO

- Premesso che con nota prot. n. 61937 dell'11.12.2015, l'A.S.L. NO Servizio Igiene e Sanità Pubblica, su richiesta di intervento da parte del Comune a seguito di segnalazione ricevuta, effettuava in data 04.12.2015 un sopralluogo al fine di accertare inconvenienti igienico-sanitari per la presenza di numerosi piccioni, nell'immobile disabitato situato in Via Cameri n. 3, di cui risulta essere proprietaria l'Immobiliare Bellinzago SRL, con sede in Bellinzago Novarese (NO) Via Don Minzoni n. 22;
- Visto il verbale relativo al suddetto sopralluogo, emesso dal servizio Igiene e Sanità Pubblica, sede di Arona (NO), dal quale, constatate le precarie condizioni igieniche, si evince che risulta necessario procedere affinché l'alloggio non abitato confinante con la residenza del Sig. Bruno Davide Nicola, venga reso inaccessibile ai piccioni e ripulito dai depositi di escrementi rilasciati dai volatili sui balconi, sulla scala per accedere al 2° piano e sulle altre sue pertinenze esterne;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- Visto l'art. 13 della legge 23.12.78, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto l'art. 160 del DPR 8.2.54 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

ORDINA

All'Immobiliare Bellinzago S.r.L., con sede in Bellinzago Novarese (NO) Via Don Minzoni n. 22, quale proprietaria dell'immobile sito in Via Cameri n. 3, di provvedere, entro gg. 30 dal ricevimento della presente, ai seguenti adempimenti:

- a) Rendere inaccessibile ai piccioni l'alloggio non abitato, sito in Via Cameri n. 3 e confinante con l'abitazione del Sig. Bruno Davide;
- b) Procedere con la sanificazione dai depositi di escrementi rilasciati dai volatili sul balcone, sulla scala per accedere al 2° piano e sulle altre aree esterne di sua pertinenza.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Copia della presente ordinanza viene inviata al Comando di Polizia Municipale al fine di vigilare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica ovvero, in alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Bellinzago Novarese, 17 GIU. 2016



IL SINDACO
Dott. Giovanni DELCONTI